

DICHIARAZIONI

Acquisti di servizi dall'estero: dal file xml alla dichiarazione Iva

di Clara Pollet, Simone Dimitri



In un [precedente intervento](#) abbiamo analizzato le operazioni soggette al [reverse charge interno](#) ed i conseguenti adempimenti in termini di file xml da trasmettere allo Sdl, comunicazione Lipe e compilazione della dichiarazione annuale Iva.

Nel presente contributo si propone un analogo riepilogo riferito agli **acquisti di servizi generici dall'estero**.

Le **prestazioni di servizi "generiche"**, disciplinate dall'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono **rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**.

Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi **effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**, compresi i soggetti indicati all'[articolo 7-ter](#), comma 2, lettere b) e **sono adempiuti dai cessionari o committenti**.

Tuttavia, nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in **un altro Stato membro dell'Unione europea**, il cessionario o committente adempie gli obblighi di **fatturazione** e di **registrazione** secondo le disposizioni degli [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993.

La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e **integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro** del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la **base imponibile** dell'operazione, espressi in valuta estera, **nonché dell'ammontare dell'imposta**; in caso di acquisto senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare della stessa nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Dal 1° luglio 2022 le prestazioni di servizi **ricevute da soggetti non residenti** devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), **trasmettendo un file xml con Tipo documento TD17, entro il 15° giorno del mese successivo:**

- al **ricevimento del documento nel caso di prestatore comunitario** oppure
- all'**effettuazione dell'operazione** nel caso di prestatore extracomunitario.

Il file xml trasmesso con **Tipo documento TD17**, obbligatorio ai fini della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, può essere utilizzato in **sostituzione dell'integrazione fisica** della fattura del prestatore Ue (servizi ricevuti dall'Ue) **o dell'emissione dell'autofattura cartacea** (in caso di servizi ricevuti da extra-Ue).

In sede di **comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva** – modello Lipe – i servizi ricevuti dall'estero (Ue ed extra-Ue) andranno riepilogati nel **rigo VP3 – Totale operazioni passive**, riportando l'imposta assolta tramite applicazione del reverse charge, nei **rigli VP4 e VP5**.

Ai fini della **dichiarazione annuale Iva**, invece, l'operazione dovrà essere riportata nel **quadro VF** (rigli da VF1 a VF13) e nel **quadro VJ**. Così, ad esempio, in caso di un **servizio di manutenzione su bene mobile** reso da un prestatore Ue, di importo pari a 20.000 euro, a seguito dell'applicazione dell'inversione contabile il committente italiano dovrà **compilare il Modello Iva** come segue.

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00
	VF2		,00	4		,00
	VF3		,00	5		,00
	VF4		,00	6,4		,00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
	VF6		,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		,00	9,5		,00
	VF11		,00	10		,00
	VF12		,00	12,3		,00
	VF13		20.000	,00	22	4.400

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	20.000	,00	4.400

Diverso è infine il trattamento dei **servizi c.d. in deroga**, di cui all'[articolo 7 quater D.P.R. 633/1972](#), di seguito riepilogati:

- prestazioni di **servizi relativi a beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le forniture di **alloggio nel settore alberghiero** e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando

l'immobile è situato nel territorio dello Stato;

- prestazioni di **trasporto di passeggeri**, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- prestazioni di **ristorazione** e **catering** quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- servizi di ristorazione e catering svolti a bordo di una nave, aereo, treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
- prestazioni di **locazione/nolegg**, a **breve termine** (non superiore a 30 giorni) di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità.

Il committente italiano che effettua un acquisto intracomunitario (o extra-comunitario) di servizi in deroga con **applicazione dell'Iva del paese del prestatore** può **registrare la fattura direttamente in contabilità**, oppure effettuare la **registrazione nel registro Iva acquisti** come **operazione fuori campo Iva**.

A **prescindere dalla scelta operata**, l'operazione **non andrà riportata nella comunicazione Lipe** e nella **dichiarazione annuale Iva**; sarà invece obbligatorio **trasmettere al Sistema di Interscambio un file TD17 con Natura operazione N2.2** per assolvere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, **fatta eccezione per le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro** (soglia da monitorare per singola operazione), relative ad acquisti di servizi **non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ([articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#)).